

Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 18 giugno 2010³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

² Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2010 4883

³ RS ...; FF 2010 4897

